

§ 709. - Circ. 10 marzo 1997 6/7. Minimale retributivo 1997 valido ai fini contributivi. Fiscalizzazione oneri sociali. Regolazione contributo di maternità dall'1/1/1996.

Minimale retributivo valido, ai fini contributivi per l'anno 1997.

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 9/10/1989 n. 338 convertito nella Legge 7/12/1989 n. 389, dal 1° gennaio 1997 la retribuzione minima imponibile ai fini contributivi è pari a L. 1.694.550 mensili.

Tale disposizione non riguarda il settore della pesca per il quale si applicano le retribuzioni medie convenzionali stabilite da apposito decreto ministeriale e aggiornate, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 7/11/1994, sulla base della dinamica salariale del settore. In attesa del provvedimento di rivalutazione per l'anno 1997, per tale settore sono tuttora in vigore le retribuzioni dell'anno 1996.

Fiscalizzazione oneri sociali.

Si richiama, sull'argomento, la circolare n. 1/275 dell'1/10/1996, e si rammenta che, per l'anno 1997, le percentuali di fiscalizzazione sono le seguenti:

Centronord (compreso Abruzzo) 2,84%

Mezzogiorno

(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) 5,84%

Per le imprese rientranti nel settore del Commercio rimangono confermate le aliquote di cui alla citata circolare n.1/275.

Regolazione contributo di maternità dall'1/1/1996.

Come noto, dall'1/1/1996 il contributo di maternità è stato ridotto dall'1,23% allo 0,66%. La differenza, pari allo 0,57%, è transitata al Fondo Adegua-mento Pensioni gestito dall'INPS

La retroattività del relativo provvedimento non ha consentito la sua tempestiva applicazione.

Pertanto, le imprese armatoriali che dal 1° gennaio 1996 hanno continuato a versare all'IPSEMA il contributo in argomento nella misura dell'1,23% anziché dello 0,66%, sono invitate a inoltrare con urgenza specifica richiesta di rimborso di quanto versato indebitamente allo scrivente Istituto, ovvero di trasferimento all'INPS delle somme stesse, che vanno opportunamente quantificate.

Si avverte che, in mancanza di tale specifica richiesta, questo Istituto non potrà provvedere né alla restituzione né al trasferimento all'INPS e, pertanto, non assume alcuna responsabilità per eventuale applicazione di sanzioni da parte dell'INPS stesso alle imprese di armamento.